



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 – 00186 Roma –

Commissione presso il Ministero della Giustizia per esame avvocato sessione 2019 - Decreto Legge 21 maggio 2003 n. 112 coordinato con Legge di conversione 18 luglio 2003 n. 180 - nominata con D.M. del 23 Ottobre 2019

## INDICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE SESSIONE 2019

La Commissione Centrale per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, nominata con D.M. 23 Ottobre 2019, ha definito i seguenti criteri per lo svolgimento e la valutazione delle prove orali in modo da coordinare tutte le Sottocommissioni ed al fine di garantire una uniformità di valutazione delle prove stesse su tutto il territorio dello Stato. Con riferimento alle prove orali si rammenta l'obbligatorietà dell'illustrazione delle prove scritte (art. 17 bis R.D. n. 37/ 1934) cui faranno seguito le domande dei Commissari su ciascuna materia, a partire dalla Deontologia e dall'Ordinamento Professionale Forense, che saranno introdotte a cura del Presidente.

In sede di esame orale si raccomanda, ancora, alle Sottocommissioni di attenersi, nella formulazione delle domande ai candidati, alle materie dagli stessi scelte, senza estendere l'oggetto dell'esame a materie che, ancorché alle prime correlate, esulino da esse o siano per qualsiasi ragione in contrasto con le previsioni del bando.

In merito alle domande sulle materie preventivamente indicate dal Candidato, si raccomanda di variare le aree tematiche in modo da coprire l'intera materia ed evitare la ripetitività degli argomenti trattati.

In caso di preparazione delle domande prima di ogni seduta e successiva scelta a sorteggio da parte del candidato, la Commissione Centrale invita a predisporre un numero elevato di domande specifiche, sempre in funzione della ampiezza della disciplina e della necessità che la materia sia coperta integralmente.

Quanto al dettato dell'art. 30 del R.D. 22.1.1934, n. 37, si pone l'attenzione sulla necessità che nel verbale redatto per le prove orali siano

*F. M. A.*

*M. A. M. A.* *Stom. A.* *President* *G. M. A.* *A. M.*

indicate le materie oggetto di esame e le domande rivolte ai candidati.

Su ogni singolo verbale è necessaria la sottoscrizione del Segretario e del Presidente della Sottocommissione, unitamente all'indicazione nominativa dei Commissari presenti.

Si ricorda, poi, che l'art. 30 prescrive un tempo minimo di durata della prova orale di 45 minuti e un tempo massimo di 60 minuti: appare, pertanto, necessario indicare nel verbale la durata della interrogazione di ciascun candidato e, in particolare, osservare con attenzione la predetta durata minima della prova, al fine di evitare doglianze o ricorsi concernenti detto profilo.

Sarà cura della Sottocommissione esaminatrice regolare l'accesso del pubblico alla sede di esame nonché contenere il numero delle persone presenti laddove vi sia l'esigenza di assicurare e/o garantire, in rapporto all'ampiezza dei locali, il distanziamento sociale tra le persone.

Parimenti, sarà compito della Sottocommissione verificare il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nonché il rispetto delle norme igienico sanitarie tese a prevenire il pericolo di contagio da COVID 19.

Si raccomanda inoltre che in ogni Sottocommissione sia garantita la presenza, per ogni seduta, di tutte le componenti corrispondenti alle tre figure professionali indicate nell'art. 47 della legge n. 247/2012, secondo la proporzione numerica ivi prevista in maniera specifica e tanto anche in caso di eventuale sostituzione dei componenti stessi.

Per quanto concerne il giudizio sulle prove orali si richiama la sentenza del 20 settembre 2017, n. 7 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha confermato, nell'attuale ordinamento, la validità della valutazione espressa mediante voto numerico.

Principio da ultimo ribadito dalla IV sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 1722 del 19.3.2018.

La Commissione, dopo ampia ed articolata discussione, vista ed applicata la Legge 18 luglio 2003, n. 180, nonché il R.d.l. n. 1578/1933 e il R.d. n. 37/1934 e successive modificazioni ed integrazioni, ha definito i seguenti criteri da adottare per la valutazione delle prove orali:

1. padronanza del lessico tecnico-giuridico;
2. chiarezza, logicità, completezza dell'esposizione delle questioni giuridiche oggetto della prova, con particolare riferimento al rigore metodologico nell'illustrazione degli argomenti trattati;
3. capacità di cogliere i punti essenziali dell'istituto giuridico oggetto di esposizione e dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici, strettamente pertinenti alla domanda posta;
4. capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

Falk

Meloni

Scop... Hoechst... [signature]

I sopra indicati criteri dovranno essere fatti propri dalle Sottocommissioni e degli stessi dovrà esserne data lettura ai candidati in sede di esame.

\* \* \* \* \*

Roma, 10 luglio 2020

Giuseppe...

Roberto...

Donna...

Am...

Alberto...

Federico...